

**Istituto Nazionale per le Malattie Infettive  
LAZZARO SPALLANZANI**  
**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico**  
Via Portuense, 292 - 00149 ROMA - C.F. E P. IVA 05080991002

DELIBERAZIONE N. 287 del 14/05/2008

**OGGETTO:** Approvazione del "Regolamento interno sull'attività libero professionale intramoenia" dell'Istituto L.Spallanzani.

UNITA' OPERATIVA PROPONENTE  
U.O.C. Affari Generali

.....  
*[Handwritten signature]*

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

.....  
*[Handwritten signature]*

VISTO PER LA LEGITTIMITA' E  
L'UTILITA' DELL'ATTO  
IL RESPONSABILE

.....  
*[Handwritten signature]*

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

.....  
*[Handwritten signature]*

VISTO PER LE REGISTRAZIONI CONTABILI  
IL RESPONSABILE

.....  
*[Handwritten signature]*

PARERE DEL DIRETTORE SCIENTIFICO

.....  
*[Handwritten signature]*

L'anno duemilaotto, il giorno quattordici del mese di maggio in Roma, nella Sede legale, il Direttore Generale, dott.ssa Laura Pellegrini, ha adottato il seguente provvedimento:

**Istituto Nazionale per le Malattie Infettive  
"LAZZARO SPALLANZANI"  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
Via Portuense, 292 - 00149 Roma**

**OGGETTO:** Approvazione del "Regolamento interno sull'attività libero professionale intramoenia" dell'Istituto L.Spallanzani.

Visto per la registrazione e l'autorizzazione

Registro autorizzazioni n. _____ del ____/____/____
Budget economico: Anno 2008
Codice conto:
Descrizione:
Budget iniziale:
Somme autorizzate:
Budget disponibile:
Presente autorizzazione:
Budget residuo:
Roma, li <u>14/05/08</u>
<p style="text-align: center;">pp.v. IL DIRIGENTE U.O.C. AMMINISTRAZIONE E FINANZA</p> <p style="text-align: center;">..... <i>[Signature]</i></p>

*Al*

**IL DIRETTORE GENERALE**

- IN VIRTU'** dei poteri conferitigli con il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T0538 del 23 ottobre 2006;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Salute, d'intesa con in Presidente della Regione Lazio del 15 febbraio 2005, con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani", per la disciplina di "AIDS, altre malattie infettive e ospite immunocompromesso";
- VISTO** il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sul "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23/10/1992 n. 421";
- VISTO** il Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante: "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- VISTA** la legge Regione Lazio 23 gennaio 2006, n. 2 recante: "Disciplina transitoria degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288";
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 6 marzo 2007, n. 139 con la quale è stato approvato "l'Atto di indirizzo per l'adozione dell'atto di autonomia aziendale delle aziende sanitarie della Regione Lazio" e sono stati individuati come destinatari degli indirizzi approvati con la deliberazione stessa, "direttamente o per analogia e compatibilmente con le specifiche discipline dettate dalle fonti di riferimento", anche gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico della Regione;
- CONSIDERATO** che la predetta deliberazione della Giunta Regionale 6 marzo 2007, n. 139 al punto 8.3 fa obbligo alle Aziende sanitarie, ai fini di una corretta e completa applicazione degli indirizzi regionali, di adottare, oltre all'atto di autonomia aziendale, anche coerenti discipline in varie materie inerenti al funzionamento e alla gestione dei propri servizi mediante appositi Regolamenti interni;
- CONSIDERATO** che è stata, conseguentemente, avviata l'elaborazione dei Regolamenti di cui trattasi, aggiornando all'uopo nelle diverse materie, le previsioni contenute in vari atti deliberativi vigenti presso l'Istituto;
- RILEVATA** l'opportunità di adottare, in coerenza con gli indirizzi innanzi richiamati e nel quadro degli adempimenti attuativi programmati, il "Regolamento interno sull'attività libero professionale intramoenia" dell'Istituto;
- DATO ATTO** che sullo schema di Regolamento interno predisposto sono stati sentiti il Collegio di direzione in data 28 marzo 2008, le Organizzazioni sindacali del

Comparto in data 29 aprile 2008 e le Organizzazioni sindacali della dirigenza medica e sanitaria in data 13 maggio 2008;

**VISTI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico;

### **D E L I B E R A**

per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. di adottare il "Regolamento interno sull'attività libero professionale intramoenia" dell'Istituto L.Spallanzani nel testo allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare il predetto Regolamento interno sul sito intranet dell'Istituto e sul portale regionale della sanità, secondo quanto stabilito dall'"Atto di indirizzo per l'adozione dell'atto di autonomia aziendale delle aziende sanitarie della Regione Lazio" citato nelle premesse (punto 8.3).


Il Coordinatore dell'Unità Operativa proponente è incaricato dell'esecuzione della presente deliberazione ed è responsabile del relativo procedimento.


Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo dell'Istituto nei modi previsti dall'art. 31 della L.R. Lazio, n. 45/96.

La presente deliberazione inoltre, sarà pubblicata attraverso il portale internet della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 28 dicembre 2006, n.27.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Laura Palladini)





**ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE  
"LAZZARO SPALLANZANI"**

*Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico*

**REGOLAMENTO INTERNO SULL'ATTIVITA'  
LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA**

**Art. 1**  
*(Oggetto)*

1. Il presente Regolamento interno disciplina l'esercizio dell'attività libero professionale da parte dei dirigenti medici e dei dirigenti del ruolo sanitario che abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo nell'ambito dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" (Istituto).
2. Per attività libero-professionale intramuraria si intende l'attività svolta da detto personale, individualmente o in équipe, fuori dall'impegno di servizio, in regime ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, di day surgery o di ricovero ordinario, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi.

**Art. 2**  
*(Finalità e principi)*

1. L'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria si deve svolgere in modo da garantire l'integrale assolvimento dei compiti istituzionali ed assicurare la piena funzionalità dei servizi, in relazione alla programmazione aziendale, ponendosi come offerta aggiuntiva di servizi all'utenza.
2. L'Istituto garantisce l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria nell'osservanza dei seguenti principi:
  - a) salvaguardia del ruolo istituzionale del servizio pubblico, diretto ad assicurare l'accessibilità alle cure sanitarie necessarie a chiunque ne faccia richiesta, senza distinzione di condizioni individuali o sociali, nel rispetto del principio di equità di accesso dei cittadini ai servizi sanitari;
  - b) libertà del cittadino nella scelta del regime di attività di cui intende avvalersi per l'esecuzione delle prestazioni sanitarie;
  - c) valorizzazione delle professionalità del personale dipendente;

- d) sviluppo del lavoro di gruppo e della solidarietà tra gli operatori, anche riconoscendo economicamente il differente apporto quali-quantitativo dei singoli;
  - e) parità di trattamento degli utenti e dello standard qualitativo dei servizi offerti in regime libero professionale rispetto all'attività istituzionale;
  - f) finalizzazione alla riduzione progressiva delle liste di attesa per l'attività istituzionale.
3. Le prestazioni erogate in libera professione devono essere fruibili anche in regime istituzionale, prevedendo le stesse modalità organizzative di erogazione e di esecuzione e gli stessi livelli qualitativi. Le eventuali eccezioni a questi principi possono essere preventivamente autorizzate dal Direttore generale, su motivata richiesta del professionista, sentito il parere del Collegio di Direzione, in merito all'appropriatezza clinico/assistenziale e alla opportunità erogativa rispetto alla programmazione aziendale.
4. L'attività libero-professionale in regime di ricovero può essere prevista in tutte le Unità operative ad esclusione dell'Unità operativa d'emergenza, terapia intensiva e rianimazione.
5. L'attività libero-professionale, secondo quanto disposto dalla normativa vigente che prevede l'equilibrio fra costi e ricavi, non può comportare perdite d'esercizio. Non può quindi essere consentita l'erogazione di prestazioni le cui tariffe non prevedano la completa copertura dei costi di produzione sostenuti dall'Azienda.

### Art. 3

#### *(Forme d'esercizio)*

1. La libera-professione intramuraria si esercita, al di fuori delle fasce orarie destinate all'attività istituzionale e degli impegni di servizio, nelle seguenti forme:
- a) attività libero-professionale individuale, caratterizzata dalla scelta diretta da parte del cittadino del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione.
  - b) attività libero-professionale a pagamento, svolta in équipe, all'interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza, senza scelta nominativa del professionista;
  - c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN ovvero in via straordinaria, secondo quanto previsto dall'articolo 17, in altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;
  - d) partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi (utenti singoli o associati, aziende, mutue, fondi integrativi, imprese) all'Azienda, anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'Azienda d'intesa con le équipe dei servizi interessati.
2. All'interno della attività aziendale a pagamento sono altresì ricomprese le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dall'Istituto ai propri professionisti allo scopo di ridurre i tempi di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, ad integrazione dell'attività istituzionale, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità, anche momentanea, di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipe interessate.

3. Rientrano nell'attività professionale anche le prestazioni, rese nell'ambito della competenza professionale specifica medica e sanitaria, riconducibili ad attività progettuale, consulenziale, scientifica, peritale, formativa, ad esclusione della assunzione di funzioni di responsabilità gestionali e organizzative nell'interesse di terzi.
4. Le diverse forme di attività libero professionale non devono recare in alcun modo pregiudizio al regolare funzionamento dei servizi istituzionali e devono essere coerenti con i criteri di programmazione di cui all'articolo 10.

**Art. 4**  
*(Tipologie di prestazioni)*

1. Rientrano nella tipologia della libera professione individuale o di équipe di cui all'articolo 3 comma 1, lettere a) e b), le prestazioni ambulatoriali, di diagnostica strumentale o laboratorio, di day hospital, di day surgery e di ricovero, effettuate su richiesta dei cittadini, singoli o associati, che scelgono il singolo professionista o un'équipe di professionisti, con oneri a loro carico ovvero di assicurazioni o fondi integrativi.
2. Rientra nella tipologia della partecipazione ai proventi per prestazioni sanitarie svolte presso altre Aziende del S.S.N. o strutture non accreditate di cui all'articolo 3 comma 1, lettera c), l'attività resa dai professionisti, individualmente o in équipe, per prestazioni ambulatoriali, di diagnostica strumentale o laboratorio, di day hospital, di day surgery e di ricovero, richieste da parte dei cittadini, con oneri a loro carico ovvero di assicurazioni o fondi integrativi, svolte presso altre Aziende sanitarie o strutture private non accreditate, previa apposita convenzione dell'Istituto con le medesime strutture.
3. Rientrano nella tipologia dell'attività aziendale a pagamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), le prestazioni o pacchetti di prestazioni ambulatoriali, di diagnostica strumentale o di laboratorio, che l'Istituto può, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, impegnarsi di erogare mediante la stipula di convenzioni/accordi/contratti, determinando i volumi di attività e la durata della fornitura. In tale tipologia sono comprese anche altre eventuali attività professionali e di collaborazione che l'Istituto ritenga opportuno erogare a pagamento nell'ambito di intese con organismi esterni.
4. Rientra nella tipologia delle prestazioni aggiuntive per particolari esigenze istituzionali di cui all'articolo 3, comma 2, l'attività prestata, su richiesta dell'Istituto e dallo stesso remunerata, al fine della riduzione delle liste di attesa, sia in regime ambulatoriale che di ricovero, in via eccezionale e temporanea, con i limiti di seguito specificati:
  - a) l'attività aggiuntiva richiesta deve essere correlata all'esecuzione di prestazioni, ambulatoriali e di ricovero, per cui sussistano motivate esigenze preventivamente individuate dal Direttore generale;
  - b) deve trattarsi di prestazioni qualificate come urgenti/urgenti differibili;
  - c) l'attività deve comunque essere resa in forma di équipe;
  - d) il periodo di utilizzo del meccanismo incentivante deve essere predeterminato e, una volta terminato, deve dare luogo ad una valutazione delle misure da adottare;
  - e) l'attività deve essere dettagliatamente qualificata nei volumi di prestazioni, nei tempi di erogazione, in relazione anche ai volumi di attività istituzionale che le singole unità operative assicurano;

- f) l'attività, dando luogo a compensi aggiuntivi, darà luogo parimenti ai corrispondenti orari aggiuntivi registrati mediante distinta timbratura;
- g) i compensi per le attività aggiuntive sono fissati mediante criteri che tengano conto delle prestazioni effettivamente erogate.

#### **Art. 5**

##### *(Prestazioni al domicilio dell'utente)*

1. Rientrano nell'attività libero professionale, le prestazioni ambulatoriali e i consulti richiesti dall'utente e rese, direttamente dal professionista da lui scelto, al proprio domicilio, per esigenze riconducibili:
  - a) alle particolari prestazioni assistenziali richieste;
  - b) al carattere occasionale e straordinario delle prestazioni richieste;
  - c) al rapporto fiduciario esistente con il medico prescelto.
2. L'attività al domicilio dell'utente è svolta fuori dall'orario di servizio, in fasce orarie che non contrastino con l'attività ordinaria e, di norma, nell'ambito del territorio regionale.

#### **Art. 6**

##### *(Personale avente titolo)*

1. Ha titolo all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria il personale della dirigenza medica e sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale che non abbia espresso opzione per l'attività libero-professionale extramuraria.
2. L'attività libero-professionale è prestata nella disciplina di appartenenza o equipollente.
3. Qualora il professionista, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non possa esercitare l'attività libera professionale nella propria struttura o nella propria disciplina può essere autorizzato, su sua specifica e motivata richiesta, dal Direttore generale, con il parere favorevole del Collegio di Direzione, ad esercitare l'attività in altra struttura o in un'altra disciplina, sempre che sia in possesso della specializzazione nella disciplina stessa.
4. Autorizzazione, analoga a quella prevista dal comma 3, può essere altresì concessa per l'esercizio delle attività in regime libero professionale riconducibili a funzioni previste dal D. Lgs. 626/94 (medico competente), dal D.Lgs. 230/95 (medico esperto autorizzato), dal D.Lgs 187/00 (esperto in fisica medica), al D.M. 2/81991 (esperto in risonanza magnetica), in presenza dei relativi presupposti e requisiti.

#### **Art. 7**

##### *(Fondo di perequazione e fondo comune)*

1. L'Istituto accantona una quota della tariffa, non inferiore al 5% della massa di tutti i proventi dell'attività libero professionale, al netto delle quote a favore dell'Istituto, quale fondo di perequazione da ripartire fra i dirigenti sanitari che, in virtù della loro peculiare disciplina di



appartenenza o attività, hanno una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria.

2. Dalla ripartizione del fondo di cui al comma 1 non può, comunque, derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l'attività, calcolato sulla scorta della contrattazione nazionale, integrativa ed aziendale. Dalla ripartizione sono esclusi quei dirigenti che pur avendone facoltà, hanno scelto di non esercitare attività libero professionale intramuraria.
3. Il fondo di cui al comma 1 è utilizzato a consuntivo annuo, previa individuazione dei destinatari da parte del Collegio di Direzione. Qualora in detta sede non si riscontrino tipologie nei cui confronti sia praticabile la perequazione, il Collegio formula una proposta operativa al Direttore generale per l'utilizzazione del fondo.
4. Una ulteriore quota pari al 3% dei proventi dell'attività libero professionale, al netto delle quote a favore dell'Istituto, è accantonata in apposito fondo comune da ripartire tra tutto il personale del Comparto nei termini e con le modalità da stabilire in sede di contrattazione decentrata.

**Art. 8**  
*(Modalità di esercizio)*

1. L'attività libero professionale intramuraria si esercita negli spazi e nelle strutture individuati dall'Istituto per l'attività ambulatoriale e per l'attività in regime di ricovero, concordandone l'utilizzo con l'équipe o il singolo professionista, in apposite fasce orarie individuate dalla Direzione sanitaria fuori dall'orario di lavoro e dell'impegno di servizio necessario al regolare svolgimento delle attività istituzionali, sulla base degli indirizzi del Collegio di Direzione, sentiti i professionisti interessati. Con le stesse modalità si procede alla modifica delle fasce orarie, degli spazi e dei posti letto, in relazione all'effettiva domanda di utenza ed alle esigenze istituzionali.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, nei servizi di diagnostica di laboratorio, stante la difficoltà di discriminare le fasce orarie dedicate all'attività istituzionale da quelle riservate all'attività da rendere in regime libero-professionale l'attività può essere svolta con il sistema del recupero dei tempi standard definiti per le prestazioni rese, ovvero mediante distinta timbratura.
3. L'attività libero professionale intramuraria si esercita con il supporto del personale sanitario, tecnico ed amministrativo. I relativi criteri di selezione, le modalità di partecipazione ed il compenso sono definiti con i criteri di cui agli articoli 14, 15 e 16.
4. Le modalità di utilizzo delle attrezzature di diagnostica strumentale e di laboratorio disponibili all'interno dell'Istituto, compatibilmente con le esigenze derivanti dall'attività istituzionale, sono concordate con la Direzione sanitaria ed i Direttori di Dipartimento. Per le attrezzature ad alto costo (ad esempio TAC, RMN) l'orario settimanale di utilizzo per l'attività libero professionale è definito d'intesa tra il Direttore sanitario e il Direttore del Dipartimento diagnostico.
5. Il professionista che intende utilizzare attrezzature di sua proprietà nell'esercizio di attività libero professionale intramuraria è tenuto a richiedere specifica autorizzazione sollevando, con apposita dichiarazione, l'Istituto da ogni responsabilità civile, penale ed assicurativa e da oneri economici di manutenzione e verifica delle attrezzature di proprietà utilizzate. Tale

dichiarazione deve riguardare altresì la conformità delle attrezzature alla disciplina sanitaria vigente.

6. Qualunque sia la forma di esercizio o l'ambito di attività (ambulatoriale o di ricovero), la libera professione intramuraria può essere attivata solo su autorizzazione della Direzione generale.
7. Durante l'esercizio dell'attività libero professionale non sono consentiti:
  - a) l'uso del ricettario unico nazionale di prescrizione;
  - b) l'uso di qualsiasi modulistica interna propria del SSN, salvo la specifica carta intestata dell'Istituto per la libera professione;
  - c) l'attivazione di procedure di accesso ai servizi difformi da quanto previsto dalla normativa vigente.
8. Il personale afferente ad Unità operative presso le quali si svolge l'attività libero professionale, anche se non direttamente coinvolto nell'esercizio di tale attività, è comunque tenuto a prestare, quando necessario, nei limiti del normale orario di lavoro, ogni funzione assistenziale finalizzata alla diagnosi e cura al paziente che accede al regime libero professionale, in particolare quelle riferite a situazioni di emergenza/urgenza, nonché tutte le attività di carattere generale volte ad assicurare il completamento della prestazione.

#### **Art. 9**

*(Vincoli collegati ad istituti contrattuali)*

1. L'attività libero professionale, sia per il personale medico e sanitario che di supporto, non potrà essere esercitata in occasione:
  - a) dell'effettuazione dei turni di pronta disponibilità o di guardia;
  - b) di assenze dal servizio effettuabili a titolo di malattia, astensioni obbligatorie dal servizio, permessi retribuiti, congedo suppletivo annuo radiologico, sciopero, aspettative non retribuite e ferie;
  - c) di sospensioni dal servizio per provvedimenti cautelari collegati a procedure di recesso o procedimenti penali per la dirigenza medica/sanitaria, o a procedure disciplinari per il personale di Comparto;
  - d) di articolazione flessibile dell'orario di servizio con regime di impegno ridotto a qualsiasi titolo.
2. Qualora l'attività libero professionale venga prestata in una delle condizioni ostantive elencate al comma 1, il relativo compenso sarà trattenuto dall'Istituto, che valuterà, altresì, l'adozione degli opportuni ulteriori provvedimenti collegata all'inadempienza dei dirigenti e del personale di supporto.

#### **Art. 10**

*(Criteri di programmazione)*

1. L'attività libero professionale deve essere erogata nel rispetto dell'equilibrio tra attività istituzionale e libero professionale. A tal fine l'attività libero professionale intramuraria non può globalmente comportare, per ciascun dirigente, un volume orario o di prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. Per l'attività di ricovero, la valutazione deve tenere conto anche alla tipologia e complessità delle prestazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai professionisti che svolgano attività libero professionale presso strutture esterne autorizzate, ossia presso ambulatori privati o strutture pubbliche o private non accreditate convenzionate con l'Istituto.
3. L'Istituto predispone, in osservanza degli indirizzi della Regione, apposito piano con l'indicazione dei volumi dell'attività istituzionale e dell'attività libero-professionale.

#### **Art. 11**

##### *(Ricoveri ospedalieri)*

1. I posti letto da destinare all'attività libero-professionale programmata, sono esclusivamente dedicati a tale attività entro i limiti fissati tra il 5% e il 10% dei posti letto della struttura, fermo restando che il mancato utilizzo degli stessi consente il loro impiego per l'attività istituzionale d'urgenza, qualora siano occupati tutti i posti letto per tale attività.
2. Nel caso di utilizzazione per la normale attività istituzionale dei posti letto dedicati, qualora nell'intertempo pervenga richiesta di ricovero in regime di attività libero-professionale, i posti letto in questione, sono resi disponibili entro un periodo, non superiore, di regola, al tempo di degenza medio dell'INMI.
3. La programmazione dei ricoveri in regime libero-professionale deve tenere conto della fruibilità di tutti i servizi diagnostico-terapeutici e di supporto al fine di ottimizzare la durata della degenza del ricovero.
4. Il cittadino sceglie liberamente il professionista o l'équipe delle cui prestazioni in costanza di ricovero intende avvalersi ed è informato, al momento della prenotazione, dell'importo della prestazione di ricovero in regime libero professionale e del fatto che tale ricovero non dà diritto ad alcuna forma di rimborso da parte del SSN. Ai fini di un'adeguata informazione all'utente, viene predisposta a cura della Direzione sanitaria, una apposita nota esplicativa che contiene tutte le indicazioni utili sia di tipo procedurale che pratico.
5. Qualora si renda necessario, per l'evolversi del quadro clinico, un prolungamento della degenza non preventivato, è facoltà dell'utente richiedere la sospensione della condizione di comfort alberghiero eventualmente scelto in prima istanza. E' inoltre riconosciuta all'utente, a chi ne esercita la tutela e a chi comunque risulti legittimato ad esprimere la volontà del paziente medesimo, in caso di impossibilità di quest'ultimo, la possibilità di scegliere che le prestazioni mediche di complemento ad attività principali vengano eseguite, corrispondendone il compenso, da professionisti scelti direttamente dall'utente stesso ovvero da professionisti individuati dal medico prescelto in prima istanza .

#### **Art. 12**

##### *(Assistenza ambulatoriale)*

1. Il cittadino sceglie liberamente il professionista o l'équipe di cui intende avvalersi per le prestazioni ambulatoriali ed è informato, al momento della prenotazione, dell'importo della tariffa per la prestazione richiesta e delle modalità di erogazione e di pagamento. L'Istituto predispone un adeguato percorso informativo per l'utente ambulatoriale.

**Art. 13**  
*(Modalità di accesso)*

1. Le prenotazioni delle prestazioni libero-professionali vengono effettuate, sia direttamente che telefonicamente, presso uno sportello dedicato con le stesse modalità previste per l'attività istituzionale, mantenendo registri di ricovero e liste d'attesa distinte.
2. All'atto della prenotazione, l'utente deve essere informato dell'importo delle tariffe delle prestazioni richieste, delle modalità di pagamento, dei professionisti che intervengono nell'erogazione della prestazione e della sede di erogazione della prestazione.

**Art. 14**  
*(Personale coinvolto nell'attività di supporto)*

1. Per soddisfare le esigenze di supporto, connesse all'espletamento dell'attività libero-professionale, deve essere utilizzato il personale dipendente. La partecipazione fuori dell'orario di lavoro è volontaria. Solo in caso di oggettiva e accertata impossibilità di far fronte con il personale dipendente alle esigenze connesse al funzionamento delle strutture e degli spazi per l'attività libero-professionale, fuori dell'orario di lavoro, l'Istituto può avvalersi delle disposizioni di cui al comma 5-bis dell'art. 15-septies del D.Lgs n. 502/92. In tal caso i relativi costi sono a carico della gestione contabile separata per l'attività libero professionale e trovano compensazione nei ricavi prodotti dall'attività stessa.
2. Il personale che volontariamente svolge attività di supporto deve assicurare:
  - a) la sottoscrizione di una dichiarazione di disponibilità ad effettuare attività di supporto all'attività libero-professionale,
  - b) lo svolgimento dell'attività fuori dalle fasce orarie destinate all'attività istituzionale.
3. Il nominativo del dipendente che partecipa all'attività di supporto deve essere riportato, a cura del sanitario, nell'apposito modulo da allegare alla fattura.
4. Al personale di supporto all'attività è corrisposta una parte percentuale dei proventi, nei termini e con le modalità previste dagli accordi sottoscritti in sede di contrattazione decentrata.

**Art. 15**  
*(Modalità di pagamento)*

1. Il pagamento delle prestazioni in regime di attività libero-professionale è effettuato prima dell'erogazione delle prestazioni stesse presso lo sportello dedicato. A fronte del pagamento viene rilasciata regolare fattura riportante gli estremi del fruitore della prestazione, l'importo pagato e la specificazione delle prestazioni fornite.
2. Non è consentita la riscossione diretta dei compensi da parte del professionista che esercita in regime di attività libero-professionale, salvo che per le prestazioni effettuate a domicilio e per le prestazioni rese negli orari di chiusura dello sportello.
3. Nei casi di cui al comma 2, il professionista riscuoterà il corrispettivo della prestazione, rilasciando all'utente la ricevuta provvisoria da compilare in tutte le sue parti, utilizzando il

ricettario aziendale. Entro i cinque giorni successivi all'erogazione della prestazione, il professionista dovrà provvedere al versamento di quanto incassato, unitamente ad una copia della ricevuta provvisoria. La fattura quietanzata sarà inviata a cura dell'Istituto al domicilio dell'utente.

4. Relativamente alle tariffe delle prestazioni rese a domicilio dell'utente, l'Istituto trattiene una quota del 15% a reintegro dei costi diretti (IRAP) e generali.
5. Per le prestazioni rese presso strutture private non accreditate di cui all'articolo 17, l'apposita convenzione da stipulare con le predette strutture disciplinerà le modalità di riscossione degli onorari.

#### Art. 16

*(Criteri generali per la determinazione delle tariffe)*

1. Sono predisposti, per l'attività libero-professionale presso l'Istituto, due nomenclatori tariffari aziendali, il primo relativo alle prestazioni individuali rese, a seguito della scelta da parte del cittadino, dal singolo professionista o dall'équipe, il secondo relativo alle prestazioni aziendali a pagamento richieste da terzi.
2. I tariffari sono predisposti dalla Direzione sanitaria, tenendo conto dei criteri generali previsti dal CCNL dell'8 giugno 2000 e, di norma, aggiornati annualmente.
3. Le tariffe, per ciascuna prestazione erogata, sono comprensive di:
  - a) compenso per l'attività libero-professionale del dirigente o dell'équipe scelta dal cittadino;
  - b) quota spettante al personale di supporto e di collaborazione;
  - c) quota relativa al fondo di perequazione e al fondo comune di cui all'articolo 7;
  - d) costi di produzione diretti per singola prestazione, in particolare, comprensivi dei costi al materiale di consumo, all'ammortamento e manutenzione delle apparecchiature utilizzate, all'utilizzo dei locali.

#### Art. 17

*(Modalità straordinarie)*

1. L'esercizio straordinario dell'attività libero-professionale in studi professionali ovvero presso strutture non accreditate convenzionate, nei casi di accertata carenza di strutture e spazi idonei all'interno dell'Istituto, è consentito solo al di fuori dell'orario di lavoro e non oltre il termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge in materia ed è disciplinato dalle norme contenute negli articoli 6 e 7 dell'Atto di indirizzo e coordinamento di cui al DPCM 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.12 del 26 maggio 2000 e delle linee-guida in materia di esercizio dell'attività libero professionale intramuraria della Regione Lazio.
2. La condizione di carenza di strutture idonee deve ritenersi sussistere anche quando manchi, per l'esercizio dell'attività libero professionale interna, l'agibilità e la disponibilità di risorse strumentali e tecnologiche, in relazione alla specifica tipologia di prestazioni da garantire agli utenti e all'esigenza di osservare orari predeterminati.

**Art.18**

*(Attività a pagamento richiesta da terzi)*

1. L'attività professionale richiesta a pagamento da terzi (utenti singoli o associati, aziende, enti, mutue, fondi integrativi, imprese) all'Azienda e svolta fuori dall'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali, rientra tra le attività libero professionali intramurarie ed è sottoposta alla disciplina per tali attività ovvero può essere considerata come obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate, in conformità alle norme contrattuali vigenti.
2. Si considerano prestazioni erogate in regime di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 55 del CCNL 8 giugno 2000 anche le prestazioni richieste, ad integrazione dell'attività istituzionale, dall'Azienda ai propri dirigenti allo scopo di ridurre, le liste di attesa, di acquisire prestazioni aggiuntive, di soddisfare le richieste prestazionali delle convenzioni stipulate con soggetti terzi, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di ricoprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipe interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia.

**Art. 19**

*(Tutela assicurativa)*

1. L'Istituto, nell'ambito della polizza assicurativa per la copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi, si assume l'onere della copertura assicurativa anche per quanto attiene le attività inerenti all'esercizio della libera professione intramuraria, al pari di quanto previsto per le attività ordinarie di diagnosi e cura, purchè svolte nel rispetto del presente Regolamento.

**Art. 20**

*(Indirizzi, verifiche e controlli)*

1. Il Collegio di direzione concorre alla formulazione delle soluzioni organizzative per l'attuazione del presente Regolamento, nonché alla valutazione dell'andamento delle attività.
2. Alla Direzione sanitaria compete la funzione di controllo per il monitoraggio dell'attività libero professionale intramuraria con particolare attenzione:
  - a) alla rilevazione di volumi delle prestazioni erogate in libera professione, in relazione ai volumi delle corrispondenti prestazioni effettuate in attività istituzionale;
  - b) ai tempi d'attesa;
  - c) al rispetto delle modalità indicate dalla regolamentazione, per le attività di informazione, prenotazione ed erogazione delle prestazioni, in conformità ai principi di trasparenza nei confronti dei cittadini.
3. La Direzione sanitaria predisporre una sistematica reportistica sugli esiti dei controlli effettuati, informandone il Collegio di direzione, anche ai fini delle eventuali iniziative di

carattere correttivo da proporre al Direttore generale in ordine alla presente disciplina regolamentare.

4. In attuazione dell'articolo 5, lettera h) del D.P.C.M. 27 marzo 2000 viene attivata una Commissione paritetica, presieduta dal Direttore sanitario o suo delegato e composta da tre rappresentanti dell'Istituto e tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali della dirigenza medica e sanitaria con i seguenti compiti:
  - a) formulare proposte operative al Collegio di Direzione in ordine ai criteri ed alle modalità per monitorare il corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale ed attività libero-professionale intramuraria;
  - b) svolgere funzioni di promozione per assicurare una corretta informazione all'utenza esterna;
  - c) svolgere funzioni di verifica periodica trimestrale e formulare proposte al fine di assicurare le più idonee modalità organizzative per l'esercizio della libera professione e di vigilanza sull'osservanza dei regolamenti e degli accordi vigenti ;
  - d) collaborare per la risoluzione di eventuali problemi e conflitti che possano insorgere fra professionisti ed équipe nello svolgimento dell'attività;
  - e) esprimere proposte finalizzate ad introdurre nell'organizzazione dell'attività libero-professionale, strumenti attuali e sempre più aderenti alla evoluzione dei bisogni.

#### **Art. 21**

*(Norma di rinvio)*

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazioni le norme legislative, regolamentari e contrattuali nonché le linee guida emanate in materia dalla Regione Lazio.

**DELIBERAZIONE N. 187 DEL 14/05/08 PAG.1**

Copia della presente deliberazione è stata affissa  
all'Albo dell'Istituto  
In data

11 6 MAR 2008

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa alla  
Giunta Regionale del Lazio  
In data

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa alla  
Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi della Legge  
30.12.2004, n. 311, art. 1, comma 11  
In data

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa al  
Ministero della Salute  
In data

---

La presente deliberazione viene  
ritirata dall'Albo in data 21/05/08

Il Coordinatore  
(dott. Irinus Serafin)